



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE
Servizio Ordinamento e Contenzioso
Divisione I^a

333.A/9807.D.2.2

Roma, 20.12.1999

OGGETTO: Art. 11 del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 - Indennità per servizi esterni.

CIRCOLARE

ALLA SEGRETERIA DEL SIG. CAPO DELLA POLIZIA

- Ufficio I - Affari Generali e Coordinamento

SEDE

- Ufficio II - Personale e Documentazione

SEDE

- Ufficio III - Relazioni Esterne

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL SIG. VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL SIG. VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO
E PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL SIG. VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE

SEDE

ALL'UFFICIO PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA DEGLI
CENTRALI E PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO

UFFICI

SEDE

ALL'UFFICIO PER LA RIFORMA E LE RELAZIONI CON
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI
STATO SEDE

ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE
FORZE DI POLIZIA SEDE

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE
ROMA-EUR

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA DI PREVENZIONE
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA
Via Carnera, 1 ROMA

ALLA DIA - DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DI FRONTIERA E POSTALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA' SEDE



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA SEDE

ALL'UNITA' AUTORIZZAZIONI PER I MATERIALI DI ARMAMENTO -
DIVISIONE IMPORTAZIONI E CONTROLLO
c/o MINISTERO AFFARI ESTERI
P/le della Farnesina ROMA

Il D.P.R. 16.3.1999, n. 254, che ha recepito l'accordo sindacale del 17 febbraio 1999 riguardante il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile ha introdotto, all'art. 11, ulteriori disposizioni in materia di indennità per servizi esterni.

Tale norma, infatti, ha stabilito che: "A decorrere dal 1° giugno 1999 il compenso giornaliero di cui all'art. 9, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, è esteso al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile che, eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di formali ordini di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi".

La disposizione normativa, dunque, estende l'area delle attività istituzionali che legittimano l'attribuzione dell'emolumento di cui trattasi; pertanto le nuove figure contemplate dall'accordo sindacale vanno ad aggiungersi al quadro delle tipologie dei servizi già retribuiti con l'indennità per servizi esterni, che conseguentemente resta confermato.

In particolare, le novità introdotte riguardano:

- a) l'estensione del diritto al compenso per servizi esterni al personale che eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti o strutture di terzi.
- b) la qualificazione di tali servizi come esterni anche quando siano svolti oltre che all'esterno anche presso enti e strutture di terzi.

Nel confermare le disposizioni impartite con le circolari n.333-A/9802.B.B.5.4 rispettivamente del 18.4.1996, del 31.5.1996 e del 15.11.1996, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni sulle novità introdotte dalla norma in esame, al fine di agevolare una corretta individuazione dei presupposti necessari per l'erogazione dell'indennità in argomento.

Con riferimento al punto a) nel ribadire che la finalità del beneficio è quella di ricompensare il particolare disagio derivante dall'espletamento di attività lavorativa esterna, appare necessario richiamare l'attenzione sulla circostanza che la nuova disposizione amplia il novero dei servizi istituzionali che danno titolo alla corresponsione dell'indennità in parola.

Passando all'esame del disposto normativo appare opportuno, in via preliminare, chiarire che il beneficio in argomento potrà essere attribuito qualora sussistano le condizioni tassativamente indicate dall'art.11 citato, e allorquando il personale sia effettivamente impiegato in uno dei servizi qualificati come "esterni" dalla norma in esame.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si fa inoltre presente che avranno, altresì, titolo a percepire l'emolumento in parola anche quei dipendenti che, sebbene destinati di norma a diversa attività, siano impiegati occasionalmente, anche per un solo turno, in servizi remunerati con l'indennità per servizi esterni. Ciò al fine di assicurare al personale il medesimo trattamento in presenza di uguali condizioni di impiego.

Al fine di evitare eventuali incertezze o difformità applicative, si precisa che le tipologie di servizi indicate dalla disposizione in esame, non sono suscettibili di interpretazione estensiva finalizzata ad ampliare le fattispecie che danno diritto all'erogazione dell'indennità per servizi esterni. Pertanto, in via esemplificativa, si conferma che non potranno avere titolo al compenso in parola gli autisti assegnati agli uffici per le esigenze tecnico - logistiche, poichè tale attività non rientra tra quelle tassativamente previste dall'art. 11 dell'accordo, salvo che questi non facciano parte del dispositivo di scorta o tutela.

Con riferimento, invece, al punto b) si fa presente che il citato art. 11, comma 1 oltre ad ampliare, come già detto, il novero dei destinatari del beneficio di cui trattasi ha, altresì, previsto che i servizi debbano essere svolti all'esterno degli uffici e quindi o in ambiente esterno o presso enti e strutture di terzi.

A tal fine va chiarito che non costituisce servizio "presso enti o strutture di terzi" quello reso in via ordinaria in uffici della Polizia di Stato allocati presso Amministrazioni od enti diversi (ad es. personale dei posti fissi presenti negli ospedali, ovvero in forza agli Ispettorati Generali della Pubblica Sicurezza presso il Senato della Repubblica, la Camera dei Deputati ecc.).

Si ricorda, inoltre, che l'indennità per servizi esterni andrà corrisposta anche quando l'attività svolta non sia organizzata in turni continuativi.

Si conferma, altresì, che ai fini dell'erogazione dell'emolumento è indispensabile, senza eccezioni, che il turno di servizio, espletato all'esterno, secondo le modalità di cui all'art. 11, coincida con l'orario obbligatorio giornaliero, qualunque sia la sua durata.

Da ultimo, si ricorda che in tutti i casi l'attività esterna deve essere disposta con formale ordine di servizio che, come noto, deve contenere, tra l'altro, le indicazioni circa il tipo di attività nella quale il personale è impiegato. Infatti, dagli elementi ivi specificati il dirigente dovrà accertare se il servizio rientra tra quelli compensati con l'indennità in parola e redigere una dichiarazione attestante i servizi espletati da inoltrare al competente ufficio amministrativo-contabile.

Sul punto si precisa che qualora imprevedibili esigenze operative rendano necessario l'espletamento di un servizio qualificato come esterno, ma non inserito, stante la sua sopravvenienza, nell'ordine di servizio giornaliero, al personale impiegato dovrà senz'altro essere corrisposta l'indennità in argomento sulla base della formalizzazione dell'ordine da parte del funzionario che ha disposto il servizio medesimo. Per quei servizi non ricompresi nell'ordine di servizio giornaliero, in quanto dettati da esigenze sopravvenute ed espletati successivamente alla data del 1° giugno 1999, il dirigente ai fini della dichiarazione necessaria per la liquidazione dell'emolumento in argomento, dovrà acquisire una attestazione sottoscritta dal funzionario che ha disposto il servizio, redatta in base alle risultanze degli atti d'ufficio.

Considerata la portata innovativa della disposizione in argomento, ed al fine di garantire una interpretazione univoca della norma e, quindi, un omogeneo trattamento di tutto il personale, si fa presente che ogni utile richiesta di chiarimento potrà essere inoltrata dalle SS.LL. al Servizio Ordinamento e Contenzioso.

Nel richiamare l'attenzione sulle disposizioni impartite e nel confidare nella consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL., si prega di dare la massima diffusione alla presente circolare.

IL CAPO DELLA POLIZIA

